

IV

SCHEMA DI LEGGE ELETTORALE POLITICA PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Assemblea Costituente è eletta dalla universalità dei cittadini con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati liberamente concorrenti.

La rappresentanza è proporzionale.

L'esercizio del diritto di voto è un dovere.

Art. 2.

Ogni elettore dispone di un voto di lista.

Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per modificare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti, con le modalità e gli effetti stabiliti dalla presente legge.

Art. 3.

I deputati all'Assemblea Costituente sono 537.

I collegi hanno circoscrizione regionale, secondo la tabella A allegata alla presente legge. L'assegnazione dei deputati ai singoli collegi è stabilita nella tabella stessa. La elezione nel collegio « Val d'Aosta » è regolata da norme speciali.

TITOLO II

ELETTORATO

Capo I

Elettorato attivo

Art. 4.

Sono elettori tutti i cittadini e cittadine italiani maggiorenni, eccettuati i casi di incapacità previsti dai successivi articoli 5 e 6.

Art. 5.

Non sono elettori:

- 1°) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;
 - 2°) i commercianti falliti, sinchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
 - 3°) coloro che, per motivi non politici, sono stati sottoposti ai provvedimenti di polizia previsti dagli articoli 164 e 181 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sino ad un anno dopo la data in cui la misura di sicurezza è stata eseguita o in altro modo estinta;
 - 4°) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive e a libertà vigilata, sino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti;
 - 5°) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - 6°) coloro che sono sottoposti alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;
 - 7°) i condannati per i reati previsti dall'art. 2, n. 10 del decreto ministeriale 24 ottobre 1944, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » 20 gennaio 1945, n. 9;
 - 8°) coloro che, in una sentenza di condanna, sono stati dichiarati ubriachi abituali, fino a cinque anni dopo la data in cui la pena è stata eseguita o si è in altro modo estinta.
- Le disposizioni dei numeri 5°, 6°, 7° e 8° non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, e se il reato è estinto per effetto della amnistia concessa dal Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96 o i condannati siano stati riabilitati;
- 9°) coloro che esercitano i locali indicati nel titolo 7° del T.U. della legge di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 - 10°) le donne indicate nell'art. 354 del regolamento per la esecuzione del T. U. della legge di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
 - 11°) i condannati per reati previsti nel titolo I del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;
 - 12°) coloro che in base alle pronuncie delle commissioni provinciali di cui all'art. 2 del D. L. Lgt. 26 aprile 1945, n. 149 o all'art. 8 del D. L. Lgt. 27 luglio 1944, n. 159, sono privati dei diritti elettorali attivi e passivi.

Art. 6.

Sono altresì esclusi dal diritto di voto coloro che hanno ricoperto le seguenti cariche:

- a) segretario e vice segretario del partito fascista;
- b) membro del gran consiglio del fascismo;
- c) componenti del direttorio nazionale e del consiglio nazionale del partito fascista;
- d) ispettore nazionale e ispettrice nazionale delle organizzazioni femminili del partito fascista;

- e) segretario e vice segretario federale; fiduciaria e vice fiduciaria delle federazioni dei fasci femminili;
- f) ispettore e ispettrice federale, eccettuati coloro che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative;
- g) segretario politico e segretaria del fascio femminile di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936);
- h) qualsiasi carica del partito fascista repubblicano;
- i) consigliere nazionale;
- l) deputato fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto l'iscrizione al partito fascista o a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato, o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi intese a mantenere in vigore il regime fascista;
- m) ministro o sottosegretario di Stato dei governi fascisti in carica o nominati dal 6 gennaio 1925;
- n) membro del tribunale speciale e dei tribunali straordinari della pseudo repubblica sociale italiana;
- o) capo della provincia e questore nominati dal governo della pseudo repubblica sociale italiana;
- p) « moschettieri del duce », ufficiali della m. v. s. n., in servizio permanente retribuito, di grado superiore a quello di centurione, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafonica, universitaria, alla g. i. l., alla d. i. c. a. t. e da. cos., nonché alle milizie forestale, stradale e portuaria;
- q) ufficiali generali e ufficiali superiori che abbiano prestato effettivo servizio nelle forze armate della pseudo repubblica sociale; ufficiali della guardia nazionale repubblicana e componenti delle brigate nere.

Sono eccettuati dalla privazione del diritto elettorale coloro che siano dichiarati non punibili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 del D. L. Lgt. 27 luglio 1944, n. 159.

Gli appartenenti alla categoria g) del presente articolo sono ammessi all'esercizio del diritto elettorale se a giudizio delle commissioni provinciali previste dall'art. 2 del D. L. Lgt. 26 aprile 1945, n. 149, o dall'art. 8 del D. L. Lgt. 27 luglio 1944, n. 159, nell'esercizio della loro funzione non abbiano dato prova di faziosità, intemperanza o malcostume fascista.

Capo II

Eleggibilità

Art. 7.

Sono eleggibili all'Assemblea Costituente i cittadini e cittadine italiani che, nel giorno delle elezioni, abbiano compiuto il 25° anno di età, eccettuati i casi previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della presente legge.

Art. 8.

Non sono eleggibili:

- a) i senatori dichiarati decaduti;
- b) i presidi delle provincie e i podestà dei comuni capoluo-

ghi di provincia, eccettuati i presidi ed i podestà nominati, dopo il 25 luglio 1943, dal governo legittimo italiano;

c) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado, che, per aver cooperato, dal 13 ottobre 1943, con le forze armate che combatterono contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

d) gli impiegati di pubbliche amministrazioni di grado superiore al IX dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;

e) coloro che siano stati definitivamente cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione;

f) coloro che si siano iscritti al partito fascista repubblicano o che abbiano comunque collaborato con esso.

Art. 9.

Non sono eleggibili:

a) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

b) i capi di gabinetto dei ministri;

c) gli alti commissari per la Sardegna e la Sicilia, i prefetti o chi ne fa le veci, nella circoscrizione di loro competenza;

d) i magistrati addetti all'ufficio del pubblico ministero, i vice prefetti, i questori, i vice questori e i commissari di pubblica sicurezza, nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi;

e) gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 10.

I diplomatici, i consoli, i vice consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti all'Assemblea Costituente, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano accettato l'impiego da governi esteri.

Art. 11.

Non sono eleggibili i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese comunque sussidiate dallo Stato; i consulenti legali, amministrativi e tecnici che esercitino abitualmente funzioni nell'interesse delle stesse società ed imprese; coloro che siano direttamente vincolati con lo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

TITOLO III
DELLE LISTE ELETTORATI

Art. 12.

La formazione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione, sono regolate dalle disposizioni del D. L. L. 28 settembre 1944, n. 247, del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 1944 e successive modificazioni ed aggiunte, nonché del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214.

TITOLO IV
DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 13.

I comizi elettorali sono convocati con decreto Luogotenenziale, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di convocazione al giorno stabilito per le elezioni, devono decorrere almeno settanta giorni.

I sindaci di tutti i comuni del Regno daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

Art. 14.

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 500 e non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

I nomi nei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, agli effetti della assegnazione dei seggi.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata dal sindaco di un comune della circoscrizione e da un notaio.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di due e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, paternità e luogo di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidatura, posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo, sono nulle.

Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi, a pena di nullità della sua elezione.

Art. 15.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello indicata nella tabella A, non più tardi delle ore 16 del 40° giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione delle

candidature, i certificati di nascita dei candidati e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

La dichiarazione deve essere corredata dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni (ai quali appartengono i sottoscrittori) che ne attestino l'iscrizione nella lista elettorale della circoscrizione.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso la pena è diminuita della metà. Il procuratore del Regno procede a giudizio direttissimo.

La firma degli elettori, indicante nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di L. 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di L. 100.

Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; il colpevole è punito con la multa sino a L. 10.000 o con la reclusione sino a tre mesi.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 17.

La cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

Art. 16.

La Corte d'appello, composta dal primo presidente e dai consiglieri della prima sezione, entro 10 giorni dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente:

1°) verifica se le liste presentate siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, non tenendo conto di quelli che eccedono il limite massimo, e se le liste comprendono il numero minimo dei candidati indicato dall'art. 16, dichiara invalide le liste che non corrispondano alle condizioni stabilite e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

2°) ricusa i contrassegni identici o facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentate e stabilisce, nei limiti di tempo prescritti dal precedente articolo, un termine per la presentazione di un nuovo contrassegno;

3°) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manchi la prescritta accettazione, e di quelli che non abbiano compiuto 25 anni nel giorno della elezione;

4°) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;

5°) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

6°) provvede, per mezzo della prefettura, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto, ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio i quali provvedono alla pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il ventesimo giorno anteriore alla data delle elezioni. Cinque copie di ciascun manifesto devono essere consegnate al presidente dei singoli uffici elettorali: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione, a norma dell'art. 36;

7°) trasmette immediatamente all'autorità designata dal Ministero dell'interno le liste definitive e i contrassegni relativi, perchè siano stampati nelle schede.

Art. 17

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un sindaco della circoscrizione o da un notaio, i delegati di cui all'articolo 15 o persone da essi autorizzate in forma autentica hanno diritto di designare all'ufficio di ciascuna sezione e alla Corte d'appello circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato alla cancelleria della pretura nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro il 7° giorno antecedente a quello delle elezioni.

La cancelleria ne rilascerà ricevuta e provvederà all'invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso la Corte d'appello circoscrizionale, è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte, la quale ne rilascia ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e potrà fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Però il presidente, uditi gli scrutatori, potrà con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 18

Entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei collegi elettorali, a cura del sindaco saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando che sarà staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residenti nel comune, la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia.

Quando la persona alla quale fu fatta la consegna, non possa rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori dal comune, i certificati sono rimessi dall'ufficiale comunale, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

Per i militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori, dal trentunesimo giorno sino al giorno antecedente a quello delle elezioni, possono personalmente ritirare il certificato di iscrizione nella lista elettorale se non lo abbiano ricevuto: della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente anche nel giorno stesso delle elezioni e contro annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve dichiarare che è un duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della commissione elettorale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentunesimo giorno antecedente le elezioni, almeno dalle ore nove alle diciannove.

I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati, che violino le presenti disposizioni, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 3.000 a L. 10.000. Il procuratore del Regno deve procedere a giudizio direttissimo.

Art. 19.

La commissione elettorale trasmette al sindaco le liste elettorali di cui all'art. 12 almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 20.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco deve far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:

- 1° il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale e una copia di tale lista autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione;
- 3° cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione; una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

- 4° i verbali di nomina degli scrutatori;
- 5° il pacco delle schede al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla prefettura, con indicazione nell'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 6° due urne del tipo descritto nell'art. 22, destinate a contenere: la prima, le schede da consegnarsi agli elettori; la seconda, quelle restituite da essi dopo espresso il voto;
- 7° congruo numero di matite nere per il voto.

Art. 21.

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono formate, a cura del ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 15.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Nella parte centrale saranno tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 22.

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella C allegata alla presente legge, sono forniti dal ministero dell'interno.

Le urne, fornite dal ministero stesso devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle D ed E, allegate alla presente legge.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

Art. 23.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, la giunta municipale accerta la esistenza dei plichi sigillati contenenti i bolli e la integrità dei relativi sigilli e l'esistenza e il buono stato delle urne e dei tavoli occorrenti alle varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto perchè, ove ne sia il caso, provveda a far eseguire queste operazioni.

Art. 24.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di vice presidente e di un segretario. Il presidente è designato dal primo presidente della Corte d'appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vice pretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, ragionieri e sanitari re-

golarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli dipendenti dai ministeri dell'interno, delle comunicazioni, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello, sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

La enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione.

Al presidente dell'ufficio elettorale deve essere anticipato dal comune nel quale l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno dovuta agli impiegati dello Stato di grado V, a norma del D. L. Lgt. 28 giugno 1945, n. 320.

Art. 25.

Fra l'ottavo e il quarto giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del comune, la giunta comunale procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatore.

Se il comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale; ai nominati il sindaco notifica nel più breve termine, e, al più tardi non oltre il quarto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve anticipare una indennità di L. 200.

Art. 26.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso tra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente nelle categorie seguenti:

- 1° funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;
- 2° notai;
- 3° impiegati dello Stato o degli enti locali;
- 4° ufficiali giudiziari.

Al segretario deve essere anticipato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario di lire duecento, se vi abita, e, in caso diverso, le indennità di viaggio e di soggiorno spettanti agli impiegati dello Stato, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 320.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale è atto pubblico.

Art. 27

Le spese per le indennità e l'onorario anticipati dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, saranno rimborsate dallo Stato.

Art. 28.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, si procede a giudizio direttissimo.

Art. 29.

Salvo le maggiori pene stabilite dall'art. 70 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da L. 3.000 a L. 5.000; alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificati motivi, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede a giudizio direttissimo.

Art. 30.

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.

TITOLO V
DELLA VOTAZIONE

Art. 31.

La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con una apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti possano girarvi attorno, dopo chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso nei punti indicati nelle tabelle D ed E allegate alla presente legge, sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro tavoli destinati alla votazione (cabina), separati l'un dall'altro, a conveniente distanza anche dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Art. 32.

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale. Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da 2.000 a L. 10.000.

Possono entrare nella sala della elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.

E' assolutamente vietato portare armi. Il contravventore a questo divieto è tratto in arresto, ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata. Si procede a giudizio direttissimo.

Art. 33.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettono reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere alla esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 34.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero (progressivo) di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della scheda stessa.

E' in facoltà di ciascun rappresentante di lista di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le schede ed è sostituito dal vice presidente.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente depone le schede nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'art. 20.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti alla forza pubblica.

Art. 35.

Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa urna.

Tali operazioni devono essere esaurite non oltre le nove antimeridiane. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 36.

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salvo le eccezioni previste dagli articoli 37 e 38.

Una copia delle liste degli elettori e quattro copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente

affisse nella sala delle elezioni, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere lette dagli intervenuti.

Ha inoltre diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore nella circoscrizione.

Art. 37

Il presidente, gli scrutatori, e i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio votano nella sezione nella quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altre sezioni o in altre circoscrizioni.

Art. 38.

I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi potranno esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista, e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale e saranno iscritti in una lista aggiunta.

Nei comuni nei quali normalmente hanno sede rilevanti contingenti di forze armate e di corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato, potranno essere costituite, se necessario, speciali sezioni elettorali, con le stesse modalità prescritte per le normali sezioni, ma fuori degli edifici militari. E' vietato ai militari di recarsi inquadri nelle sezioni elettorali.

L'iscrizione dei militari nelle relative liste sarà fatta a cura del presidente.

Art. 39.

Gli elettori non possono farsi rappresentare nè inviare il voto per iscritto.

Tuttavia gli elettori che, per impedimento fisico evidente o validamente dimostrato all'ufficio, siano nell'impossibilità di votare, sono ammessi dal presidente a fare esprimere il voto da un elettore di loro fiducia.

Il segretario indica nel verbale il motivo specifico dell'impedimento e il nome dell'elettore delegato; il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 40.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla commissione elettorale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma sulla colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un

altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti la identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 70.

Si deve presumere noto all'ufficio l'elettore già ammesso a votare.

L'elettore che attesta l'identità, deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 47.

Art. 41.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico; estrae dalla prima urna una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori e il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli a votare tracciando nella scheda, con la matita che gli darà il presidente, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita indicherà il voto di preferenza previsto dall'art. 3 con le modalità stabilite dall'art. 44. L'elettore dovrà poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli darà preventive informazioni, astenendosi da ogni esemplificazione, e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove non sia chiusa, invita l'elettore a rientrare in cabina perchè la chiuda; ne verifica l'identità esaminando la firma ed il bollo, confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la scheda stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopra indicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nelle urne, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non la riconsegnino. La mancata riconsegna della scheda e della matita è punita con l'ammenda da L. 1.000 a L. 3.000.

Art. 42.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze non

può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di due, se sono da 16 a 30; di tre, se sono oltre 30.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo a matita nera nelle apposite righe, tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, dovrà scriversi anche il nome e cognome e, ove occorra, la paternità.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero dal quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle; rimangono valide le prime.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi, aventi lo stesso contrassegno della lista votata, sono inefficaci.

Le preferenze per candidati compresi in una lista diversa, sono causa di nullità della scheda.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al n. 5° dell'art. 16, siano in testa alla lista votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se più siano le preferenze espresse in numeri, queste devono essere segnate su righe separate; le preferenze scritte sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

Art. 43.

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare l'elettore nella cabina o chiunque altro ne lo impedisca è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. Si procede a giudizio direttissimo.

Art. 44.

Se un elettore riscontra che è deteriorata la scheda consegnatagli, ovvero egli stesso per negligenza o ignoranza la deteriora, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata », aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 41, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 45.

La votazione deve proseguire fino alle ore ventitre. Tuttavia gli elettori che siano ancora nella sala, sono ammessi a votare.

Art. 46.

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la votazione quali sono prescritti dagli articoli 20 e 31, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli che meglio rispondano alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, rimanendo però riservata alla Assemblea Costituente la eventuale dichiarazione di nullità di queste.

Art. 47.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'art. 61, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO VI

DELLO SCRUTINIO

Art. 48.

Eseguite le operazioni prescritte dall'art. 45 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione ;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, dalla lista di cui all'art. 38 e dai tagliandi dei certificati elettorali; le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonchè dal presidente, e devono essere chiuse in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

3° estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco ed i tagliandi dei certificati

elettorali vengono con le stesse norme indicate nel n. 2°, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;

4° provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate ed alla formazione di un piego, nel quale debbono essere riposte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo. All'urna ed al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'art. 35 e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Indi il presidente rinvia lo scrutinio al giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Art. 49.

Trascorse due ore dalla chiusura della votazione, se, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non abbiano potuto compiersi le operazioni indicate ai numeri 1°, 2°, 3° del precedente articolo, il presidente chiude l'urna contenente le schede non spogliate e quella contenente le schede non distribuite, e ripone in un piego, secondo i casi, le liste indicate al n. 2° dell'articolo precedente, le schede rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, quelle eventualmente fuori dalle urne e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla chiusura delle urne e alla formazione del piego si procede con le norme stabilite al n. 4° dell'articolo precedente, facendone menzione nel processo verbale. Poi il presidente rinvia le operazioni alle ore otto e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta, stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti. L'adunanza è poi sciolta, immediatamente.

Art. 50.

All'ora indicata nel penultimo comma dell'articolo precedente, il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati; constatata la integrità delle urne e dei sigilli:

1° procede al compimento delle operazioni che non fossero state condotte a termine nell'adunanza precedente;

2° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota

del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, dalla quale furono tolte le schede non usate.

E' vietato estrarre dalla seconda urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella prima urna, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

3° conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

4° accetta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 35 e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori; il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'art. 53, secondo comma.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 53.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, dalle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente.

Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore ventiquattro.

Art. 51.

Salve le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43, sono nulli i voti quando le schede:

1° non siano quelle prescritte dall'articolo 21, non portino il bollo o la firma richiesti dagli articoli 34 e 35, e non ne sia stata prima staccata l'appendice;

2° presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificialmente;

3° non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista o non possa identificarsi la lista prescelta.

Art. 52.

Se per cause di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni rinviate alle ore 8 del giorno successivo a quello delle elezioni a norma del penultimo comma dell'art. 49, ovvero non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto, il presidente deve, alle ore ventiquattro del giorno successivo a quello delle elezioni, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'altra urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori dalle urne, e tutti gli altri documenti indicati nell'art. 49.

Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portate nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 53.

Art. 53.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, il quale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio presenti, e dai rappresentanti delle liste presenti. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un piego che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente, o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il piego chiuso sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i documenti di cui al 3° comma dell'art. 50 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale del piego previsto dal comma precedente, nonchè delle urne e dei pieghi e gli altri documenti di cui agli articoli 50 e 52.

L'altro esemplare del suddetto verbale e di quello redatto a norma dell'art. 49, è depositato entro il secondo giorno susseguente a quello delle elezioni nella segreteria del comune, dove ha sede la sezione ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la sua firma e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente le liste indicate nell'art. 48, n. 2° ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistato in ciascun foglio.

Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre in ciascun foglio la loro firma.

L'estratto viene immediatamente rimesso al sindaco del comune, dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni nella segreteria; ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della Corte d'appello può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Art. 54.

La Corte d'appello, nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del collegio o la sezione della Corte stessa designata dal primo presidente, esercita le funzioni di ufficio centrale con l'intervento di tre magistrati, e procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 52, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 48, 49, 50, 51 e 53;

2° facendo assistere, ove lo creda, da uno e più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista. Per questo effetto si procede così:

Si divide ciascuna cifra elettorale, successivamente, per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

Se ad una lista spettano posti in numero maggiore dei suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero dei deputati assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina: a) la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali; b) il limite di efficiaria (quorum) dei voti di preferenza delle singole liste, dividendo per cinque le rispettive cifre elettorali.

Art. 55

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista alla lettera a) dell'ul-

timo comma del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto cifre individuali non inferiori al limite di efficacia (quorum) determinato in base alla successiva lettera b) del medesimo comma.

Quando il numero dei candidati, con cifra individuale maggiore od eguale al quorum, sia inferiore al numero totale dei posti attribuiti alla lista, il presidente proclama eletti, fino alla concorrenza di questo numero, gli altri candidati della lista, in base all'ordine di precedenza, risultante da essa.

Art. 56.

L'ufficio centrale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

E' vietato all'ufficio centrale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste, gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula, dove risiede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio. Nessun elettore può entrare armato: si applica la disposizione dell'art. 32, secondo comma.

L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo; il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, salve le disposizioni del secondo comma dell'art. 17, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 57.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.

Art. 58.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale si deve redigere in doppio esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale devono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista, non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo 54.

Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'uffi-

cio centrale alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente la quale deve rilasciarne ricevuta.

L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 60, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte d'appello.

Art. 59.

Il deputato eletto in due collegi deve dichiarare alla presidenza dell'Assemblea Costituente, entro otto giorni dalla convalida delle due elezioni, quale collegio prescelga. Mancando la opzione, si procede a sorteggio.

Art. 60.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, sarà attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

Art. 61.

L'Assemblea Costituente pronunzierà giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

I voti delle sezioni le cui operazioni siano annullate non hanno effetto.

Le proteste, i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale, devono essere trasmessi alla segreteria provvisoria dell'Assemblea Costituente entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio centrale. La segreteria ne rilascerà ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL COLLEGIO « VAL D'AOSTA »

Art. 62.

La elezione uninominale nel collegio « Val d'Aosta » agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1° alla « Val d'Aosta » spetta un solo deputato, secondo il riparto stabilito nella tabella A, allegata alla presente legge;

2° la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 200 e non più di 300 elettori del collegio;

3° la dichiarazione di candidatura deve essere depositata non più tardi delle ore sedici del quarantesimo giorno anteriore a quello della elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

4° la votazione avverrà con scheda stampata a cura del ministero dell'interno, la quale conterrà il solo contrassegno di ciascun candidato, secondo il modello risultante dalla tabella F, allegata alla presente legge.

L'elettore, per la scelta del candidato, traccerà un segno con la matita nera sul contrassegno corrispondente.

Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

Art. 63.

Il tribunale di Aosta, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale.

E' proclamato eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

In caso di parità, è eletto il candidato più anziano.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 64

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette, o somministra denaro, o valori, o promette impieghi pubblici o privati, o qualsiasi altra utilità ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 3000 a lire 20.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata, sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 65.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo prossimo congiunto per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito

atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 3000 a lire 20.000.

La pena è aumentata — e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni — se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di classi, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 20.000.

Art. 66.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti, si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 3000 a lire 20.000.

Le stesse pene si applicano ai ministri di un culto che, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali, si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o a indurli all'astensione.

Art. 67.

Chiunque, con minacce o con atti di violenza turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 3000 a lire 20.000.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi, è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 10.000 a lire 20.000.

Art. 68.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 2000.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2000.

Art. 69.

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto di elettore o essendone sospeso o assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a lire 20.000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, o incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diverso da quella o da quello indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5000 a lire 20.000.

Art. 70.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito, di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con multa sino a lire 10.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con multa fino a lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali e cagiona la nullità delle elezioni o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 10.000 a lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, pieghi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 10.000 a lire 20.000.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale, proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscano il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con

la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a lire 20.000.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, faccia indebito uso del certificato elettorale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 20.000.

Chiunque, al fine di impedire comunque il libero esercizio del diritto elettorale, faccia incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.

Art. 71.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 22, 51, 121 del Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 72.

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del codice penale e dell'articolo 487 del codice di procedura penale, relative alla sospensione della esecuzione della condanna e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

Art. 73.

L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazioni dell'Assemblea Costituente atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza dell'Assemblea stessa delle sue pronunzie definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

Art. 74.

La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.



TABELLA A

COLLEGI ELETTORALI SU BASE REGIONALE ED ASSEGNAZIONE DEI SEGGI (1)

Collegi	Popolazione	Quozienti	Resti	Seggi assegnati	Sedi degli uffici centrali elettorali
Piemonte	3.421.341	42	61.341	43	Torino
Valle d'Aosta (2)	84.793	1	4.793	1	Aosta
Liguria	1.466.915	18	26.915	18	Genova
Lombardia	5.836.342	72	76.342	73	Milano
Venezia Tridentina	669.029	8	29.029	8	Trento
Veneto	4.287.806	53	47.806	54	Venezia
Venezia Giulia e Zara	977.257	12	17.257	12	Trieste
Emilia	3.339.058	41	59.058	42	Bologna
Toscana	2.974.439	37	14.439	37	Firenze
Marche	1.278.071	15	78.071	16	Ancona
Umbria	725.918	9	5.918	9	Perugia
Lazio	2.647.088	33	7.088	33	Roma
Abruzzi e Molise (3)	1.589.804	19	69.804	20	L'Aquila
Campania (3)	3.709.522	46	29.522	46	Napoli
Puglie	2.637.022	32	77.022	33	Bari
Lucania	543.262	6	63.262	7	Potenza
Calabria	1.771.651	22	11.651	22	Catanzaro
Sicilia	4.000.078	50	78	50	Palermo
Sardegna	1.034.206	12	74.206	13	Cagliari
	<u>42.993.602</u>	<u>528</u>			

Totale Deputati all'Assemblea Costituente 537

(1) La determinazione del numero complessivo dei Deputati all'Assemblea Costituente è stata fatta col criterio di assegnare un Deputato ogni 80.000 abitanti facendo riferimento alla popolazione residente secondo l'ultimo censimento generale ufficiale (21 aprile 1936). In conseguenza l'Assemblea risulta composta di 537 seggi. (Popolazione residente: 42.993.602 diviso per 80.000 eguale a 537 col resto di 33.602, che si trascura perchè inferiore alla metà di 80.000).

Il riparto dei 537 seggi, così determinati, tra i diciannove collegi è stato effettuato dividendo per 80.000 la popolazione residente di ogni collegio sempre con riferimento al censimento del 1936. Il totale dei quozienti interi di queste divisioni è risultato di 528. I nove seggi mancanti per arrivare alla cifra di 537 sono stati attribuiti ai collegi che hanno dato i più alti resti, e cioè alle Marche (78.071), alle Puglie (77.022), alla Lombardia (76.342), alla Sardegna (74.206), agli Abruzzi e Molise (69.804), alla Lucania (63.262), al Piemonte (61.341), all'Emilia (59.058) ed al Veneto (47.806).

L'ultimo resto ammesso all'assegnazione dei seggi, quello del Veneto, è superiore alla metà di 80.000, mentre il più alto resto escluso da tale assegnazione, quello della Campania (29.522), è notevolmente inferiore a tale cifra-limite.

(2) In base all'art. 22 del D. L. L. 7 settembre 1945, n. 545, riguardante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta, la popolazione di questo collegio è determinata tenendo presente l'elenco dei comuni annesso a tale decreto e con riferimento alla popolazione residente secondo il censimento del 1936.

(3) Per effetto del D. L. L. 11 giugno 1945, n. 373, che ricostituisce la provincia di Caserta, sette comuni della provincia di Campobasso (Abruzzi e Molise) con una popolazione complessiva di 10.827 (residente, censimento 1936) passano a far parte della nuova provincia di Caserta (Campania).

TABELLA B

Modello della scheda di Stato





TABELLA C


Facsimile del bollo di cui all'articolo
22 del progetto



Il bollo, di forma circolare, del diametro di mm. 31, costruito in duralluminio a cura del Ministero dell'Interno, reca nella parte centrale l'effigie dell'Italia ed un numero composto di cinque cifre (da 00001 a 99999), secondo una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni del Regno; nella parte esterna reca la dizione: « Ministero dell'Interno-Servizio elettorale ».

TABELLA D


Modello di Urna n. 1



a) Corpo dell'urna in vetro trasparente, armato di filo metallico ovvero circondato di rete metallica; b) e c) Supporti, che vanno fissati nel tavolo; il supporto b) consente di sollevare, da un lato, il corpo dell'urna, che sia adibita come prima urna, a contenere le schede da consegnarsi agli elettori allo scopo di agevolare al presidente l'estrazione graduale delle schede; il supporto c) consente di sollevare dall'altro lato il corpo dell'urna per assicurare una uniforme collocazione delle schede nell'interno dell'urna, che sia adibita, come seconda urna, a contenere le schede restituite dagli elettori. L'urna è di tipo unico di costruzione in modo da servire tanto come prima quanto come seconda urna, e pertanto, in caso di difetto o guasto di una di esse, è assicurato l'uso di un'urna allo scopo sostanziale stabilito dalla legge per la seconda urna; d) Lato apribile dell'urna; e) Fondo per la chiusura del lato d) dell'urna; f) Figura per la introduzione delle schede; g) Punto di chiusura dell'urna con lucchetto; h) Piano del tavolo.

TABELLA E

Modello di urna N. 2



URNA PER VOTAZIONI

Costruzione in legno faggio oppure con altro legno forte, chiusura assicurata con robusti spaghi da sigillare a cura dei componenti la Commissione.

Istruzioni per l'uso dell'urna in legno

(Costruita secondo il modello Ministeriale)

1) Il presidente dell'Ufficio elettorale della sezione, prima dell'inizio della votazione, esamina l'urna assicurandosi e facendo constatare ai componenti del seggio ed agli elettori presenti nella sala:

a) che l'urna è in perfetto stato e che non presenta alcuna anomalia nelle sue parti: corpo e coperchio;

b) che il regoletto del coperchio destinato a chiudere la fessura è agevolmente ribaltabile ed ha due fori corrispondenti a quelli delle guide;

c) che l'urna è completamente vuota.

2) Provvede poi a fissare l'urna al tavolo di votazione mediante l'apposito vitone a galletto di cui è munito il fondo, e successivamente:

a) inserisce una robusta cordicella, di conveniente lunghezza, nei due fori praticati nella medesima parete dell'urna in modo che da essi fuoriescano, dalla parte esterna, le estremità di detta cordicella; identica operazione esegue per i due fori praticati nella parete opposta;

b) colloca il coperchio sulla testa dell'urna, inserisce le due estremità di una cordicella rispettivamente nei fori corrispondenti praticati nella cornice del coperchio e le annoda al centro; altrettanto esegue con le estremità dell'altra cordicella;

c) sui due nodi risultanti provvede ad incollare — in sostituzione di altri suggelli — due strisce di carta recanti, oltre al bollo della sezione, le firme di tutti i componenti del seggio, apposte con matita copiativa od a penna. Gli elettori presenti nella sala, qualora lo richiedano, possono aggiungere le loro firme.

Quanto sopra deve constare dal verbale nel quale occorrerà pure indicare le persone che hanno firmato le strisce di garanzia incollate.

3) Terminata la votazione, il presidente, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, fa constatare ai componenti del seggio ed agli elettori presenti nella sala la integrità dei suggelli apposti per assicurare il coperchio all'urna curando che apposita dichiarazione sia inserita in verbale; ciò fatto procede all'apertura dell'urna.

4) Qualora le operazioni di scrutinio debbano essere rinviate al giorno seguente, il presidente provvede a suggellare la fessura del coperchio operando nella seguente maniera:


a) abbassa il regoletto che copre la fessura facendolo aderire alle guide;

b) inserisce l'estremità di uno spago nei fori praticati nello spessore delle guide — procurando di farla passare nel corrispondente foro di cui è munito il regoletto — e l'annoda con l'altra estremità sulla parte superiore del regoletto medesimo;

c) sul nodo così risultante provvede ad incollare una striscia di carta, come indicato alla precedente lettera c). Anche di queste operazioni si prende nota nel verbale compresa l'indicazione delle persone che hanno firmato la striscia di garanzia.

5) Nel giorno successivo all'elezione il presidente, prima di iniziare o riprendere le operazioni di scrutinio, fa constatare ai componenti del seggio ed agli elettori presenti nella sala la integrità delle misure apposte all'urna, curando che apposita dichiarazione sia inserita nel verbale.

Modello della scheda di Stato
per il collegio uninominale della Val d'Aosta



Retro delle schede descritte nelle tabelle B e F

The diagram shows the back of a ballot card. It has a rectangular body with a decorative top edge featuring a central rectangular notch and two side notches. A dashed line indicates a fold line at the bottom. The text on the card is as follows:

ELEZIONI POLITICHE PER
L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

firma delle scrutatore

timbro

SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI DISCUSSIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE

ELETTORATO ATTIVO

Indegnità: relaz. pag. 7; art. 5; verb. n. 3 (pag. 37), n. 4 (pag. 38), n. 18 (pag. 148), n. 19 (pag. 162).

Voto degli italiani all'estero, prigionieri e internati: relaz. pag. 7; verb. n. 2 (pag. 34, n. 14 (pag. 112), n. 17 (pag. 138).

Voto agli ecclesiastici: verb. n. 14 (pag. 115).

Voto ai militari: relaz. pag. 6; art. 38; verb. n. 2 (pag. 32) n. 17 (pag. 139).

Voto ai giovani: relaz. pag. 7; art. 4; verb. n. 2 (pag. 33).

Voto ai partigiani: relaz. pag. 7; verb. n. 2 (pag. 33).

Voto agli allogeni: verb. n. 3 (pag. 35).

Voto obbligatorio: relaz. pag. 6; verb. n. 2 (pag. 34), n. 4 (pag. 43) e allegati n. 1 e 2 (pag. 44).

ELETTORATO PASSIVO

Ineleggibilità, indegnità e incompatibilità: relaz. pag. 8; art. 7, 8, 9, 10, 11; verbale n. 5 (pag. 54-55), n. 9 (pag. 83 seg.), n. 10 (pag. 86 seg.), n. 11 (pag. 88), n. 18 (pagina 148 segg.), n. 19 (pag. 162).

PROCEDIMENTO PREPARATORIO ELETTORALE

Liste elettorali: art. 12.

Certificati elettorali: art. 18; verb. n. 20 (pag. 162).

Presentazione delle liste: relaz. pag. 16; art. 15, 16. (Schema di un progetto per la disciplina del procedimento di scelta dei candidati nelle elezioni per la Costituente - verb. n. 17 (pag. 136) e allegato pag. 140).

Tempo di presentazione delle liste: relaz. pag. 17; art. 15, 16, 17; verb. n. 17 (pagina 137).

Scheda di Stato: art. 21; verb. n. 17 (pag. 135).

Convocazione dei comizi: relaz. pag. 17; art. 13; verb. n. 17 (pag. 137).

SISTEMA ELETTORALE

Sistemi elettorali in generale: relaz. da pag. 3 a pag. 15; art. 1, 2, 3, 54, 55, 60; verbale n. 5 (pag. 55); verb. n. 11 (pag. 89).

Diritto di scelta dell'elettore: relaz. pag. 11, 12, 13; art. 2, 41, 42; verb. n. 6 (pagina 96 segg.), n. 8 (pag. 75), n. 11 (pag. 91), n. 12 (pag. 102 segg.), verb. n. 15 (pag. 129).

Sistemi misti e diritto di scelta dell'elettore: verb. n. 6 (pag. 60), verb. n. 13 (pag. 109 segg.), verb. n. 14 (pag. 141).

a) proposta Selvaggi - relaz. pag. 12; verb. n. 7 (pag. 65); verb. n. 13 (pagina 109);

b) proposta Fuschini - relaz. pag. 12; verb. n. 7 (pag. 69) e allegato pag. 73.

Sistema della graduazione integrale (esempi di applicazione): verb. n. 7 (pag. 70); verb. n. 11 (pag. 91, 92) e allegato pag. 100, n. 12 (pag. 102 segg.) e allegato pagina 106, n. 13 (pag. 109, 111, 112), n. 14 (pag. 116).

Preferenze e graduazioni: verb. n. 14 (pag. 115 segg.), verb. n. 16 (pag. 132).

Quorum preferenziale: relaz. pag. 13; art. 54; verb. n. 14 (pag. 119), n. 15 (pagina 122), n. 16 (pag. 130), n. 20 (pag. 164).

Distribuzione dei seggi: relaz. pag. 14; art. 3 e tab. A allegata alla legge; verbale n. 18 (pag. 150), verb. n. 19 (pag. 157 e segg.).

Progetto per l'assegnazione dei seggi e per le circoscrizioni su basi regionali: verb. n. 8 (pag. 77) e allegato pag. 79.

Riparto proporzionale dei seggi: allegato al verb. n. 11 (pag. 93).

Utilizzazione dei resti: relaz. pag. 14; verb. n. 18 (pag. 150 e segg.), n. 10 (pagina 157 e segg.).

Circoscrizioni elettorali: relaz. pag. 15; art. 3 e tab. A allegata alla legge; verb. n. 7 (pag. 71); verb. n. 15 (pag. 125); (relazione di minoranza, pag. 19).

Grandi circoscrizioni elettorali e voto di preferenza: relaz. pag. 16; verb. n. 16 (pag. 134), n. 17 (pag. 135), n. 8 (pag. 77).

COLLEGIO « VAL D'AOSTA »: relaz. pag. 17; art. 3, 62, 63; verb. n. 20 (pag. 165).

NORME DI PROCEDURA: relaz. pag. 16 e segg.; verb. n. 20 (pag. 162).

NULLITA': relaz. pag. 17; art. 41, 42, 43 e 51; verb. n. 20 (pag. 164).

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E ATTI SUCCESSIVI: relaz. pag. 17; articoli 59, 61.

NORME PENALI: relaz. pag. 17; art. da 64 a 73; verb. n. 20 (pag. 165).